

REGOLAMENTO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE E DELLE NOTIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PROCEDIMENTI DI VIGILANZA NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO

Con il presente provvedimento si emana il Regolamento recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (il “**Regolamento**”).

Più nel dettaglio, il Regolamento, che specifica quanto stabilito in via generale dall'art. 3 del Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, ha ad oggetto le modalità di trasmissione delle istanze e notifiche relative ai procedimenti e alle procedure riguardanti:

- a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
- b) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, se il procedimento è avviato su istanza di parte;
- c) l'acquisizione di partecipazioni qualificate nei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
- d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
- e) la valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.

Come disposto dal Regolamento, a partire dal 15 gennaio 2022 le istanze e le notifiche relative ai procedimenti e alle procedure sopra cennate – di competenza della Banca Centrale Europea e per i quali le relative istanze devono essere trasmesse alla Banca d'Italia – sono inoltrate alla Banca d'Italia attraverso il Portale della vigilanza bancaria o IMAS Portal. Gli obiettivi perseguiti sono la digitalizzazione dei procedimenti e l'efficientamento dei meccanismi di condivisione delle informazioni tra la Banca Centrale Europea e le Autorità nazionali aderenti al Meccanismo di vigilanza unico tramite lo sviluppo di portali digitali integrati di facile utilizzo.

Ai sensi del Regolamento del 9 luglio 2019, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Regolamento non costituisce atto di regolazione in quanto adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. Non si è pertanto resa necessaria la sua sottoposizione a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e il Regolamento saranno pubblicati sul sito *web* della Banca d'Italia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica alle istanze e alle notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022. Ai procedimenti amministrativi e alle procedure pendenti alla medesima data continueranno a essere applicate le modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche previste dalla vigente normativa.

Il Governatore

firma 1

Regolamento recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcune procedure e ad alcuni procedimenti previsti nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 3-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ai sensi del quale per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i Capi II, III e IV del Titolo II del TUB e successive modificazioni, che regolano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria, lo stabilimento di succursali, la libera prestazione di servizi, nonché l'acquisto di partecipazioni nelle banche e i requisiti dei partecipanti e degli esponenti;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che disciplina le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione;

Visto l'art. 65, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di condizioni di validità delle istanze trasmesse alla pubblica amministrazione per via telematica;

Visto il Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, emanato con provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 (di seguito, Regolamento sui procedimenti amministrativi), e in particolare l'articolo 3 che prevede che per i procedimenti amministrativi a iniziativa di parte l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della necessaria documentazione nonché l'art. 16 relativo alle "procedure comuni" alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale europea;

Visto il Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 ottobre 2013 (RMVU), che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea (BCE) del 16 aprile 2014 (RQMVU), che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico

(MVU) tra la Banca Centrale Europea e le Autorità nazionali competenti e con le Autorità nazionali designate;

Vista la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante le Disposizioni di Vigilanza per le banche;

Considerato che la Banca Centrale Europea ha implementato il cosiddetto "Portale IMAS" (o "IMAS Portal"), piattaforma online che supporta la presentazione di istanze, notifiche e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e i soggetti vigilati in relazione a procedimenti di competenza della Banca Centrale Europea;

Considerato che l'utilizzo, anche per le istanze e le notifiche da indirizzare alla Banca d'Italia in relazione a procedimenti contemplati nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, può accrescere l'efficienza e l'economicità dell'azione della Banca d'Italia e del MVU;

Considerato che per la valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi, a norma dell'art. 26 del TUB, il Portale IMAS è operativo dal 27 gennaio 2021;

Considerato che il Portale IMAS presenta caratteristiche di semplicità nell'accesso tali da non imporre oneri eccessivi ai soggetti che intendano presentare istanze o notifiche ovvero la correlativa documentazione alla Banca d'Italia in relazione alle procedure e ai procedimenti ricadenti nella competenza della Banca Centrale Europea;

adotta il seguente provvedimento:

Art. 1

(Definizioni e sigle)

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - a) Soggetti vigilati meno significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 7 del RQMVU insediati in Italia;
 - b) Soggetti vigilati significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 16 del RQMVU insediati in Italia;
 - c) Autorizzazione all'attività bancaria: la procedura comune disciplinata dall'art. 14 del TUB, dagli artt. 4 e 14 del RMVU, dagli artt. da 73 a 78 del RQMVU e dalla Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1;
 - d) Revoca volontaria dell'autorizzazione all'attività bancaria: la procedura comune disciplinata dall'art. 14 del TUB, dagli artt. 4 e 14 del RMVU, dagli artt. da 80 a 83 del RQMVU e dalla Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, nei casi in cui viene avviata su istanza di parte;
 - e) Acquisizione di partecipazioni qualificate: la procedura comune disciplinata dall'art. 19, dagli artt. 4 e 15 del RMVU, dagli artt. da 85 a 87 del RQMVU, dal Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999;
 - f) Valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali: la procedura disciplinata dall'art. 26 del TUB, dall'art. 23 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169, dal Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, dall'art. 4 del RMVU, dall'art. 93 del RQMVU;
 - g) Procedure riguardanti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi: le procedure previste dall'art. 15 del TUB, dai capitoli 5 e 6, Titolo Primo, Parte Prima, della Circolare 285 e dal Titolo Terzo della Parte Seconda del RQMVU, riguardanti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi di un soggetto vigilato significativo o meno significativo in

uno Stato Membro dell'Unione Europea, il quale è tenuto a darne preventiva comunicazione (notifica) alla Banca d'Italia;

- h) Portale IMAS o IMAS Portal (di seguito, anche Portale): il portale online della BCE, raggiungibile anche mediante l'indirizzo reperibile sul sito web della Banca d'Italia, attraverso cui i soggetti vigilati significativi e meno significativi e i terzi possono trasmettere istanze, notifiche, informazioni o documenti relativi ai procedimenti e alle procedure di vigilanza di cui all'art. 2, monitorarne lo stato e scambiare informazioni con la Banca d'Italia o con la Banca Centrale Europea.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi e alle procedure riguardanti:
 - a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
 - b) la revoca volontaria dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
 - c) l'acquisizione di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati significativi e meno significativi;
 - d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
 - e) la valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.

Art. 3

(Modalità di redazione e trasmissione delle istanze e notifiche)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento sui procedimenti amministrativi, i soggetti vigilati e i terzi trasmettono alla Banca d'Italia le istanze e le notifiche, nonché la relativa documentazione, volte ad avviare i procedimenti e le procedure di cui all'articolo 2, nonché ogni successiva integrazione, attraverso il Portale IMAS.
2. La trasmissione di cui al comma 1 è perfezionata con il completamento del processo di caricamento e invio previsto dal Portale, secondo le istruzioni tecniche ivi indicate.
3. La trasmissione attraverso il Portale lascia impregiudicata ogni valutazione in ordine alla regolarità e alla completezza dell'istanza o della notifica o della relativa documentazione.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica alle istanze e alle notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022.
2. Il presente Regolamento non trova applicazione alla trasmissione di documenti o dichiarazioni relativi a procedimenti e procedure che alla data del 15 gennaio 2022 risultino già avviate.